



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco nella causa RGL
16894/2015

TRA

[REDACTED], elettivamente
domiciliate in Roma, Via G. Ferrari 11 nello studio dell'Avv. M. Viglietta, rappresentate e difese dall'Avv.
G. Magnani per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliata
in Roma, Via L. Pianciani 32, rappresentato e difeso da propri dipendenti ex art. 417 bis cpc

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente sentenza:

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando:

Dichiara il diritto delle ricorrenti di percepire la retribuzione per la II posizione economica area B del ccnl
del comparto anche dopo il settembre 2014.

Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze retributive maturate
a tal titolo dalla predetta decorrenza all'attualità, considerato l'importo mensile di € 138,45 per tredici
mensilità, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che liquida in
complessivi € 4.000,00 oltre iva e cpa, da distrarsi.

Roma, 25.2.2016

Il Giudice
Dott. M.G. Marrocco



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.5.2015 le ricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti del MIUR con qualifica di ATA e inquadramento nell'area B del ccnl del comparto, premesso di aver conseguito la II posizione economica dalle date meglio ivi specificate e quindi il diritto al relativo compenso, lamentavano che all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 si erano viste annullare del tutto illegittimamente la II posizione da parte del Dirigente USR Lazio - ATP Roma per non aver accettato l'incarico di sostituire il DSGA per l'interno anno scolastico, trattandosi di vacanza in organico di fatto e stanti oggettivi impedimenti; svolte quindi articolate ragioni a sostegno della pretesa, chiedevano che, previa disapplicazione dei decreti adottati dall'amministrazione in violazione di legge, la stessa fosse condannata a reintegrarle immediatamente nella II posizione economica a tutti gli effetti economici e normativi e al pagamento in loro favore degli arretrati maturati a tal titolo, considerando che l'importo mensile era pari a € 138,45 per tredici mensilità; in subordine, chiedevano che la loro esclusione dalla II posizione economica fosse limitata al solo anno scolastico di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si costituiva tardivamente in giudizio e resisteva alla domanda.

La causa, istruita per documenti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.

In limine, va chiarito che unico legittimato passivo rispetto alla controversia è il MIUR, in quanto unico titolare sostanziale del rapporto obbligatorio controverso, rappresentando invece gli altri uffici, pure citati in giudizio da parte attrice, mere articolazioni dell'amministrazione indicata.

Nel merito, poi, osserva il Giudice che nel caso di specie viene in rilievo la seguente disciplina di fonte collettiva:

- art. 50 del CCNL 2006/2009, in forza del quale il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C, allegata al CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (I e II) finalizzate alla valorizzazione professionale;
- art. 4 dell'Accordo nazionale del 12.3.2009, in forza del quale il personale titolare della II posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa e il relativo beneficio economico è corrisposto al superamento di specifico corso; è tuttavia preclusa l'attribuzione a tale categoria di incarichi specifici che comportino ulteriori aumenti di retribuzione;
- art. 11 del medesimo accordo, in forza del quale nei periodi di sostituzione del DSGA l'assistente amministrativo che usufruisce del part-time è tenuto ad una prestazione a tempo pieno;



- l'art. 59 ccnl 2007 in combinato disposto con l'art. 11 del predetto accordo, in forza del quale il personale titolare della II posizione economica può accettare incarichi a tempo determinato di durata non inferiore all'anno, con applicazione della relativa disciplina prevista dal ccnl e con conservazione della titolarità della sede;
- l'art. 69 del ccnl 1994/97 in combinato disposto con l'art. 146 punto 7 del ccnl vigente, in forza del quale all'assistente amministrativo, che sostituisce il DSGA per un periodo superiore a quindici giorni in caso di assenza o impedimento, è attribuita un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento;
- l'art. 56 ccnl 2006/2009, in forza del quale in casi di assenza del DSGA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato viene conferito sulla base delle graduatorie permanenti;
- art. 14 Contratto nazionale integrativo per l'anno scolastico 2014/2015, in forza del quale i posti del profilo professionale di DSGA, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi beneficiari della II posizione economica ovvero, in caso di loro mancanza o di loro indisponibilità, da quelli della I posizione, da altri assistenti amministrativi ovvero con la reggenza;
- l'art. 11 del Contratto integrativo regionale per il Lazio, che, nel dettare criteri e modalità per la sostituzione del DSGA su posti disponibili e/o vacanti e affidamento della reggenza per le scuole sottodimensionate nelle province dove non si registra esubero, ribadisce che il ricorso al personale ATA deve avvenire solo ove sia stato inutile l'esperimento della procedura posta dall'art. 14 sopra citato.

L'interpretazione delle norme elencate, operata alla stregua dei noti canoni esegetici predisposti dall'ordinamento, consente di affermare che l'attribuzione della II posizione economica al lavoratore di livello B riscontra una valorizzazione della sua professionalità oggettivamente accertata, che determina, in via sinallagmatica, lo sviluppo orizzontale della sua iniziale posizione economica.

Tale maggiore professionalità consente all'amministrazione datrice di lavoro, in linea di principio, di utilizzare il lavoratore non solo nelle mansioni intranee al profilo B, ma anche in altre e più complesse mansioni, tra cui la sostituzione del DSGA, che è inquadrato nella superiore area D.

In concreto, poi, tale utilizzazione può avvenire o per far fronte a contingenti assenze del dirigente amministrativo oppure per colmare vacanze in organico, di fatto ovvero di diritto, della relativa figura.



Nel primo caso l'incarico ha carattere di normalità, dato che è volto a fronteggiare momentanee assenze del dirigente (malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), così assicurando rapidamente la continuità dell'esercizio della funzione, viepiù tenuto conto dell'interesse pubblico cui essa è strumentale; nel secondo caso, invece, l'incarico ha carattere di peculiarità, in quanto volto a gestire l'anomala situazione di vacanza del posto del dirigente per l'intero anno scolastico ovvero di scopertura di quel posto nell'organico di diritto, in attesa di dirigenti da nominare.

Da quanto appena osservato s'inferisce quindi che nel primo caso la sostituzione ha rilievo soltanto con riguardo all'attività dell'istituto scolastico di riferimento, mentre nel secondo impinge al più ampio fenomeno della copertura dell'organico dell'ente e del reclutamento del personale del comparto.

In tale contesto si spiega allora in modo agevole l'evenienza che i contraenti collettivi abbiano previsto una specifica modalità e particolari criteri soltanto per la copertura dei posti di DSGA vacanti nell'organico di fatto ovvero di diritto, attribuendo in modo chiaro al lavoratore dell'area B di II posizione economica la scelta, ad effetti negoziali, di accedere o meno alla proposta dell'amministrazione di coprire detta vacanza.

Infatti, se è vero che in entrambe le ipotesi in esame c'è, in astratto, svolgimento di mansioni più qualificate, è altrettanto vero che solo nella prima la sostituzione del titolare della posizione funzionale superiore, essendo soltanto vicaria, è espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto ed è compresa tra i compiti esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione inferiore; nella seconda ipotesi, invece, c'è una modifica dell'oggetto del contratto sotto il profilo della qualità e quantità della prestazione lavorativa dovuta (v. sopra riferimento al part-time), da gestire inevitabilmente ai sensi dell'art. 1321 cc, con conseguente insindacabilità del diniego opposto dal lavoratore alla relativa proposta dell'amministrazione e sua irrilevanza ad effetti negoziali.

Da tale postulato deriva quindi l'inevitabile corollario che, nel bilanciamento degli artt. 36 e 97 Cost., l'ipotesi di sostituzione temporanea non dà diritto a modificazioni del trattamento economico (salva com'è ovvio migliore previsione collettiva), mentre l'ipotesi di sostituzione su vacanza del posto dà diritto al maggior compenso corrispettivo, adeguato al diverso oggetto della prestazione.

Specularmente, allora, deve dirsi che la mancata accettazione da parte dell'assistente amministrativo di II posizione dell'incarico di sostituzione del DSGA su vacanza di fatto o diritto non incide sulla misura della retribuzione che gli spettante per contratto in ragione della già raggiunta progressione economica orizzontale.



Tanto acclarato e passando quindi all'esame della fattispecie controversa, si osserva allora che è pacifico in giudizio che le ricorrenti siano tutte assistenti amministrative di II posizione economica, così com'è pacifico che tutte abbiano rifiutato di ricoprire il posto di DSGA presso la scuola ██████████ - ██████████ di Roma per l'anno scolastico 2014/2015 a seguito del pensionamento del dirigente ivi assegnato fino al settembre 2014.

Trattandosi senza dubbio di vacanza in organico e non di sostituzione vicaria, le ricorrenti avevano il diritto di rifiutare la proposta dell'amministrazione, viepiù in carenza anche solo dell'allegazione, da parte del MIUR, che il sostituto fosse stato inutilmente ricercato nelle graduatorie permanenti, mentre in alcun modo da tale rifiuto poteva derivare in danno delle lavoratrici la perdita del trattamento retributivo per la II posizione economica già raggiunta.

La conclusione, cui si è giunti in modo lineare, trova peraltro conforto dalla considerazione, del tutto dialettica, che l'amministrazione resistente non ha neppure allegato che l'erogazione del predetto trattamento alle ricorrenti prima del settembre 2014 fosse avvenuto a fronte di sostituzioni operate dalle stesse su vacanze in organico, con le chiare implicazioni per quanto qui interessa.

Di conseguenza, disapplicati gli atti amministrativi lesivi della posizione di vantaggio delle ricorrenti, va dichiarato il diritto delle stesse di percepire la retribuzione in misura corrispondente alla II posizione economica della categoria B anche dopo il settembre 2014, con condanna dell'amministrazione resistente a pagare loro le differenze retributive maturate a tal titolo dalla data indicata all'attualità, considerato l'importo mensile di € 138,45 per tredici mensilità, con gli interessi legali -soli, come per legge- dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza, e sono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di antistatarietà.

PQM

Come in epigrafe.

Roma, 25.2.2016

Il Giudice.
Dott. M.G. Marrocco

